



COMUNE DI LAVAGNO
 Provincia di Verona

N. **138** REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADESIONE AL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" SOTTOSCRITTO IL 07.09.2015 DALLE PREFETTURE DEL VENETO, DALLA REGIONE VENETO, DALL'ANCI VENETO E DALL'UPI VENETO

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciotto** del mese di **Settembre** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE	Sindaco	Presente
CARCERERI MONICA	Assessore	Presente
DI MICHELE DAVID	Assessore	Presente
SPONDA ALESSANDRA	Assessore	Presente
RIDOLFI STEFANO	Assessore	Presente
		Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT. MASSIMO DI MARCO**.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADESIONE AL "PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" SOTTOSCRITTO IL 07.09.2015 DALLE PREFETTURE DEL VENETO, DALLA REGIONE VENETO, DALL'ANCI VENETO E DALL'UPI VENETO

Che in data 06/09/2017 il Responsabile del Servizio ha espresso il parere che qui di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, nonchè del Decreto di nomina del titolare di P.O. a firma del Sindaco, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to (DI MARCO DOTT. MASSIMO)
firma digitalmente apposta a' sensi di legge

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Su proposta del Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PREMESSO che

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" all'art. 1, comma 17, ha stabilito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara";

- l'A.V.C.P. ora A.N.A.C. con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti d'integrità, precisando che "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte la procedure concorsuali, della estromissione dalla gara* (cfr Cons. St., sez. VI, 8

maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)";

- in data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto, dalla Prefettura della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla ANAC con delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013 e aggiornato, in seguito alle modifiche intervenute con il d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella l. 114/2014, in data 03 agosto 2016 con delibera ANAC n. 831;

RILEVATO come la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla evoluzione normativa, statale e regionale, successiva alla stipulazione del Protocollo di legalità 2012 della Regione Veneto;

CONSIDERATO che la succitata L. n. 190/2012, nel prendere atto della efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara" (art. 1, comma 17);

ATTESO che in sede attuativa della legge n. 190/2012, l'A.N.A.C., nella delibera n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione al Capitolo 3, punto 3.1.13 ha esplicitamente annoverato i protocolli di legalità e i patti di integrità tra le iniziative ed azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'esperienza dei "Protocolli di legalità", conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto il 21.11.2000 dal Ministero dell'Interno e dall'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha dimostrato che essi assumono una valenza significativa nella prevenzione antimafia, in quanto anticipano la soglia delle verifiche, rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi altrimenti esclusi;

CONSIDERATO che in data 7 settembre 2015 la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto hanno sottoscritto il nuovo "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (che ripropone i contenuti del precedente Accordo del 23.07.2014 con i necessari aggiornamenti ed integrazioni), qui allegato sotto la lettera A) per fante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che in tema di documentazione antimafia, il nuovo Protocollo di legalità tiene conto di talune innovazioni normative di recente introduzione, quali:

- l'utilizzo dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sensibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla suindicata legge anticorruzione;
- l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice antimafia con contestuale abrogazione, ad opera del D. Lgs. n. 218/12, della previgente disciplina dettata dal D.P.R. n. 252/98;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Lavagno approvato, nel suo aggiornamento per il triennio 2017-2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30 gennaio 2017;

VISTA la nota Prefettura di Verona prot. n. 0012167 del 17.03.2016 pervenuta tramite pec ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.03.2016 al n. 4474, con la quale viene chiesto

all'Ente la possibilità di valutare l'eventuale adesione al suddetto "Protocollo di legalità";

RITENUTO pertanto di aderire a tale Protocollo in quanto utile strumento di contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nell'importante e delicato settore degli appalti pubblici;

CONSIDERATO che aderendo al Protocollo, le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri bandi e contratti, inserendo le clausole ivi indicate e sovrintendere all'adempimento delle procedure previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture (ad esempio gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'elenco di tutte le imprese coinvolte direttamente o indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e servizi "sensibili");

VISTO che i richiami contenuti nelle sopra menzionate clausole dovranno essere aggiornati alla normativa vigente;

VISTI il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 è stato adottato il Codice delle Leggi antimafia e gli artt. 52 e seg. della L. 190/2012 (cd Legge anticorruzione);

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3457 del 11.03.2013 di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione al Segretario Comunale Di Marco dott. Massimo;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4429 del 31.03.2010 di nomina di Responsabile al dott. Di Marco Massimo di Responsabile del Settore Segreteria ed Affari Generali

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate integralmente:

1) di aderire al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 7 settembre 2015, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto, qui allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che aderendo a tale Protocollo, il Comune di Lavagno, quale Stazione Appaltante e la CUC costituita tra i Comuni di Lavagno e Ronco all'Adige, quale Stazione Appaltante per conto del Comune di Lavagno, dovrà adeguare i propri bandi e contratti di lavori, servizi e forniture, inserendo le clausole ivi indicate e dovrà sovrintendere all'adempimento delle procedure previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i titolari di Posizione Organizzativa affinché provvedano, ognuno per propria competenza, a dare attuazione a quanto previsto nel provvedimento medesimo;

4) DI COMUNICARE la presente adesione all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" - sezione "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione";

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente;

7) DI DICHIARARE, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBI SIMONE
firma digitalmente apposta

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MASSIMO DI MARCO
firma digitalmente apposta